

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta .....Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina ..... Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (estensore)
- Avv. Roberto Manzione..... Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 18/01/2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

In data 21.10.2004 la ricorrente stipulava con l'intermediario un contratto di mutuo fondiario a tasso variabile. Successivamente, su sua richiesta, il saggio di interesse veniva modificato in fisso (atto di modifica del 13.6.2007) e, nell'occasione, la ricorrente corrispondeva alla banca l'importo di € 775,71 a titolo di "commissione di rinegoziazione tasso". Ancora in seguito, la ricorrente chiedeva di estinguere anticipatamente il contratto. In relazione a tale istanza, l'11.1.2010 avanzava reclamo nei confronti dell'intermediario, invitandolo a una "verifica dei dati pertinenti l'estinzione anticipata del mutuo". Nel contempo, domandava l'"azzeramento delle commissioni d'indennizzo ammontanti in atto ad € 2.541,88 in quanto non dovute".

Non avendo ricevuto alcun riscontro, il 10.2.2010 la ricorrente procedeva al pagamento della somma, unitamente all'ulteriore importo di € 215,99 relativo agli interessi semestrali già maturati, per un totale di € 2.751,87.

Con successivo ricorso la ricorrente, ritenendo legittima nel caso *de quo* l'applicazione delle previsioni di cui al c.d. decreto Bersani-bis, ha chiesto "il rimborso della somma di complessivi € 2.751,87". In particolare, con riferimento al rateo di € 215,99, ha specificato che solo il "non motivato ritardo" (30 giorni dalla data della domanda), con il quale l'intermediario ha proceduto all'estinzione del mutuo, aveva determinato la maturazione di tali interessi debitori, ritenuti pertanto non dovuti. Ha infine ribadito di non aver ricevuto alcun riscontro alle proprie doglianze.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In sede di controdeduzioni l'intermediario ha preliminarmente sottolineato che il contratto di mutuo al centro della controversia è stato stipulato in data anteriore all'entrata in vigore del c.d. decreto Bersani-bis e che nessuna rilevanza ai fini dell'applicazione di tali previsioni può rivestire l'atto di modifica del 13.6.2007, avendo avuto quest'ultimo l'"*esclusivo scopo di convenire solo una modifica del tasso lasciando impregiudicato, per il resto, il contratto originario*".

Con specifico riferimento alla commissione richiesta in occasione dell'estinzione anticipata, ha quindi puntualizzato che la stessa è stata calcolata nella misura dell'1,75%, a fronte di una penale contrattualmente determinata nella misura del 2%. Tra l'altro, l'aliquota applicata è stata inferiore anche a quella prevista dall'accordo tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori, ex art 7, comma 5 del D.L. 31.1.2007, che, per i mutui estinti nella prima metà del periodo di ammortamento, fissa la stessa all'1,90%.

Infine, in relazione al mancato riscontro al reclamo dell'11.1.2010, ha rappresentato che, ricevuto lo stesso, la competente filiale si è prontamente attivata per le verifiche del caso, in seguito alla quali la ricorrente è stata convocata presso gli uffici locali già in data 3.2.2010.

In relazione a tanto, ha concluso chiedendo all'Arbitro di respingere le istanze della ricorrente.

## **DIRITTO**

Ai fini della decisione questo Collegio ritiene essenziale verificare se, come sostenuto dalla cliente, alla operazione di mutuo fondiario, posta in essere con l'intermediario, siano applicabili i benefici previsti del cd Decreto Bersani-bis. Benefici consistenti, tra l'altro, ai sensi dell'art. del D.L.31 gennaio 2007, n.7, nell'esonero del mutuatario dal pagamento di somme in ipotesi di estinzione anticipata del mutuo.

Va rilevato, allora, che il contratto di mutuo al centro della controversia è stato stipulato in data anteriore all'entrata in vigore del c.d. decreto Bersani-bis, con conseguente inapplicabilità della relativa disciplina. Nessuna rilevanza, ai fini dell'applicazione di tali previsioni, può, del resto, rivestire l'atto di modifica del 13.6.2007, avendo esso avuto lo scopo di convenire solo una modifica del tasso, anche con particolare riguardo alla sua natura, lasciando impregiudicato, per il resto, il contratto originario. Ed è, anzi, da rilevare che proprio a seguito di tale modifica il mutuo, originariamente contratto a tasso variabile, ha assunto la fisionomia di mutuo a tasso fisso, comportando ciò la legittimità del suo successivo trattamento come tale.

Secondo quanto precisato dall'intermediario, con specifico riferimento alla commissione richiesta in occasione dell'estinzione anticipata, la stessa è stata calcolata nella misura dell'1,75%, a fronte di una penale contrattualmente determinata nella misura del 2%. Tra l'altro, l'aliquota applicata è stata inferiore anche a quella prevista – per i mutui a tasso fisso (come ormai da considerarsi quello in questione) - dall'accordo tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori, ex art 7, comma 5 del D.L. 31.1.2007, che, per i mutui estinti nella prima metà del periodo di ammortamento, fissa la stessa all'1,90%.

L'intermediario ha, inoltre, offerto alla cliente la possibilità di chiarimenti sul caso, con particolare riferimento alle motivazioni del ritardo nel rispondere al reclamo, mostrando un atteggiamento collaborativo.

**P.Q.M.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 424 del 02 marzo 2011

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI